

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ

## PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

Codice ente 10124	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 26 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.  
19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemilaventidue addi ventisette del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FORCHINI CARLETTO	SINDACO	P
MONACI MATTIA	CONSIGLIERE	P
MONACI ELIDE	CONSIGLIERE	P
BERERA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
FEDERICI FRANCESCO	CONSIGLIERE	A
MIDALI FELICE	CONSIGLIERE	P
MELACINI DANIELA	CONSIGLIERE	P
PAROLO GIULIETTA	CONSIGLIERE	A
CENTURIONI FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
PAGANONI PIERANGELO	CONSIGLIERE	P
PEDRETTI LUCA	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RINALDI IVANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORCHINI CARLETTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Atteso che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 comma 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli agenti partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestanti a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche costituisce adempimento obbligatorio il cui provvedimento è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla "struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed alla Corte dei Conti. La mancata adozione del predetto atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 20 del T.U.S.P.;

RILEVATO che il Comune di Isola di Fondra alla data del 31/12/2021 deteneva, come oggi detiene, le seguenti partecipazioni societarie: società Servizi Comunali S.p.A. pari allo 0,001% del capitale sociale per n. 1 azione del valore nominale di euro 154,75 (centocinquantaquattro/75); società a totale capitale pubblico locale avente ad oggetto la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, affidato in regime di *house providing*;

VERIFICATO che sussistono i requisiti previsti dalla Legge per il mantenimento della predetta partecipazione societaria, avendo la società quale oggetto le attività indicate dall'art. 4, c.2 T.U.S.P.;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.11.2021 con la quale è stata effettuata la "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall'ente (D.Lgs. n. 175/2016)" possedute al 31/12/2020;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs 267/2000, ed art. 10 T.U.S.P.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Con l'unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31/12/2021, come riportato in premessa;
2. Di approvare il mantenimento della partecipazione nella società Servizi Comunali S.p.A. pari allo 0,001% del capitale sociale;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente";
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed alla Corte dei Conti, con le modalità indicate all'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio  
Forchini Carletto

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio  
Belotti Luisella

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
FORCHINI CARLETTO

Il Segretario Comunale  
RINALDI IVANO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 11.01.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
RINALDI IVANO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi . . . giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data

li,

Il Segretario Comunale